

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Ufficio Stato giuridico e normativa

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Disciplina congedo parentale e permessi per malattia figlio.
Novità introdotte dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

A ELENCO INDIRIZZI (in allegato)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 301 del 30/12/2025- Suppl. Ordinario n. 42, ha modificato la disciplina del congedo parentale e del congedo per malattia del figlio **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Le modifiche - introdotte dall'art.1, commi 219 e 220 della Legge 199/2025 cit, agli artt. 32 e 47 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) - mirano a rafforzare la tutela delle famiglie, favorendo una più equilibrata conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali.

In particolare, per quanto riguarda il **congedo per malattia del figlio**, la norma ha introdotto due novità:

- l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;
- il numero massimo di giorni di congedo non retribuito per malattia figlio, previsti per ciascun genitore, passa da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Per contro, non vi sono novità per quanto riguarda il trattamento economico.

Resta, infatti, invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, relativamente ai quali l'astensione viene retribuita solo per i primi trenta giorni, per ogni anno di vita del bambino. Successivamente ai trenta giorni, l'astensione spetta senza limiti quantitativi per i primi tre anni ma non è retribuita. Al pari non è retribuita l'astensione dei successivi 10 giorni annui (precedentemente erano 5 giorni) dai 3 fino ai 14 anni (in precedenza il limite era fino ad 8 anni).

Ulteriore novità riguarda l'istituto del **congedo parentale**; questo può essere fruito nei primi 14 anni di vita del minore, in luogo del precedente limite di 12 anni.

L'estensione del limite di età del minore entro cui esercitare il diritto (oggi 14 anni) non modifica la durata massima complessiva del congedo.

Di conseguenza resta confermata la struttura, già nota, della ripartizione dei periodi di congedo parentale:

- alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, dopo il congedo di maternità;
- al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

La Legge n. 199/2025 interviene anche sull'art. 33 del D.lgs. n. 151/2001, relativamente al **prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave**, accertata ai sensi dell'art.4 della Legge 104/92, che viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

La possibilità di fruire del prolungamento del congedo fino ai 14 anni consente una gestione più adeguata dei percorsi terapeutici, scolastici e di inclusione sociale del minore con disabilità anche oltre la prima infanzia

Resta sempre confermato in tre anni il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.

Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 36 del Testo Unico sulla maternità e paternità, avente ad oggetto il **congedo parentale in caso di adozione e affidamento**. La norma, così come rivista dalla Legge di Bilancio 2026, prevede che:

- il congedo parentale spetti indipendentemente dall'età del minore;
- esso possa essere fruito entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all'indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l'equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

Appare opportuno, inoltre, precisare che per tutte le fattispecie di congedo/malattia figlio sopra citate nulla risulta invariato per quanto riguarda il trattamento economico.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS